

Estratto dal Verbale n° 31 - C della seduta del  
Consiglio di Amministrazione del 9 aprile 2014

Il Consiglio di Amministrazione dell'ENAC, nella seduta del 9 aprile 2014, in relazione al punto 3) dell'ordine del giorno, approva la seguente:

DELIBERAZIONE N. 18/2014

- Visto il Decreto Legislativo 25 luglio 1997, n. 250, istitutivo dell'Ente Nazionale per l'Aviazione Civile (ENAC);
- Visto lo Statuto dell'Ente, approvato con Decreto Ministeriale 3 giugno 1999;
- Visto l'art. 736 c. nav.;
- Visto il Regolamento per le iscrizioni negli albi e nei registri del personale di volo approvato con delibera CdA n°47/2008 del 10 luglio 2008;
- Visto il regolamento per le tariffe dell'ENAC 2013 ed in particolare, l'art. 7 comma 1 e 2 a norma del quale: *"I diritti per le prestazioni dell'ENAC, fatte salve le diverse disposizioni contenute nell'articolato, sono comprensivi delle spese per il rilascio dei relativi documenti e coprono le spese relative alle prestazioni tecniche ed amministrative indicate al comma 2. In particolare i diritti del presente regolamento sono comprensivi di: piccole spese diverse (postali, telefoniche, etc.); spese di laboratorio; spese di copia e di stampa; documenti, ricevute, etc., secondo le prescrizioni di legge in materia. Per le spese di cui al comma precedente viene riconosciuto un importo forfetario determinato nella misura del 2% dei diritti"*.
- Visto l'art. 42 del regolamento delle tariffe dell'Ente che prevede la corresponsione di un rimborso spese fisso per le prestazioni di collaudo ed ispezione delle stazioni radio di bordo;
- Udita la relazione del Direttore Generale in merito ai vantaggi derivanti dal pagamento delle prestazioni fornite dall'Ente mediante l'utilizzo della carta di credito per i cittadini;
- Rilevato che la legislazione di settore ed in particolare l'art. 3, comma 4 del d.lgs n. 27 gennaio 2010 n. 11, tende a non imputare le spese bancarie connesse all'uso della carta di credito direttamente in capo al titolare della stessa;
- Preso atto che il Regolamento per le tariffe dell'ENAC prevede l'addebito all'utente di una somma pari al 2% a titolo di rimborso forfetario per le spese di natura amministrativa sostenute dall'Ente in occasione della fornitura dei servizi




- richiesti ad eccezione delle attività di collaudo ed ispezione delle stazioni radio di bordo ;
- Considerato che tale previsione è espressamente riferita a tutte le attività per le quali il regolamento delle tariffe prevede il pagamento di un diritto, ad eccezione, dunque delle attività di collaudo ed ispezione delle stazioni radio di bordo contemplate dall'art. 42 del regolamento delle tariffe per il quale è previsto il pagamento di un rimborso spese fisso;
  - Considerato, altresì, che il rimborso spese fisso previsto dal summenzionato art. 42, in pagamento delle prestazioni di collaudo ed ispezione delle stazioni radio di bordo è già comprensivo delle spese amministrative sostenute dall'Ente per l'espletamento del relativo servizio;
  - Atteso il risparmio di spesa derivante dall'emissione di fatture in formato elettronico in termini di minor uso di carta, toner e di spedizioni in virtù del fatto che la fattura elettronica potrà essere stampata direttamente a cura ed a spese del ricevente, al termine della procedura di pagamento con la carta di credito;
  - Considerato che la riconduzione dei predetti costi del servizio bancario connesso all'uso delle carte di credito, pari a circa l'1,80%, a carico dell'importo forfettario del 2% verrebbe compensata dalla succitata diminuzione dei costi relativi alla minore emissione cartacea delle fatture;
  - Preso atto del costituendo portale dei pagamenti e dei servizi destinato all'espletamento di tali adempimenti in via telematica;
  - Viste le risultanze del dibattito,

### **DELIBERA**

- di approvare, per le motivazioni di cui in premessa, l'utilizzo del costituendo portale dei pagamenti e dei servizi, al fine di consentire l'uso della carta di credito quale strumento di pagamento delle prestazioni fornite dall'Ente agli utenti, di cui al regolamento per le tariffe dell'ENAC;
- di consentire l'imputazione delle spese derivanti dall'uso della carta di credito all'interno del 2% previsto dal regolamento delle tariffe a titolo di rimborso forfettario per le spese di natura amministrativa ovvero all'interno del rimborso spese fisso previsto dall'art. 42 del regolamento delle tariffe dell'ENAC per le prestazioni ivi previste;
- di dare atto che, inizialmente, l'uso della carta di credito riguarderà gli adempimenti connessi all'Albo di iscrizione della gente dell'aria di cui all'art. 46 del regolamento delle tariffe, prevedendo la relativa imputazione del predetto 2% in fattura.

Il Presidente  
Prof. Vito Riggio



Il Segretario  
Avv. Giovanna Di Giandomenico

